



COMUNE DI LEQUILE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 09:30, presso la SALA CONSIGLIO del municipio, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti 12 su 13 assegnati al Comune e in carica come segue

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Carlà Vincenzo	Sì		8	Dott.ssa Buttazzo Pietrina Patrizia	Sì	
2	Dott. Quarta Pierluigi	Sì		9	Colucci Alberto	Sì	
3	Dott.ssa Persano Pamela	Sì		10	Ing. Filieri Salvatore Cristian	Sì	
4	Rollo Damiano	Sì		11	Zaccardi Nuri		Sì
5	Brunetti Francesco	Sì		12	Lezzi Luana	Sì	
6	Ing. Luperto Marco	Sì		13	Dott. Colucci Pierpaolo	Sì	
7	Arch. Fioretti Gabriella	Sì					

E' presente l'Assessore esterno, la Sig.ra Rossana Margiotta

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Vincenzo CARLA`
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolo Rosario Pallara

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ricosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica 29/12/2023 Il Responsabile Dott. Vito ZILLI	Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile. 29/12/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI
--	---

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) istituisce la "nuova" IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- il comma 738, provvede l'abrogazione della TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTI:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che esenta dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino al 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Preso atto che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che

- la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dall' articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- a decorrere dall'anno 2021, i comuni in deroga all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;

Preso atto che

- con [Decreto 7 luglio 2023](#) pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.
- Con Decreto Legge n. 132/2023, il decreto *Proroghe* articolo 6-ter stabilisce che: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.”*

RITENUTO pertanto opportuno, in ragione di quanto premesso, **CONFERMARE** per l'anno 2024 le seguenti misure di aliquota IMU già previste per l'anno 2023 :

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso	0,60%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Beni merce	ZERO

Terreni agricoli	0,76%
Fabbricati gruppo "D"	0,91%
Altri immobili	0,91%

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all' IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267

CON VOTI:

favorevoli 8 (gruppo di maggioranza);

Contrari 0;

astenuti 4 (Buttazzo, Colucci A., Filieri, Colucci P.);

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **CONFERMARE** , per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, applicate nell'anno 2023 per l'anno 2024;
3. di prendere atto che le predette aliquote con decorrenza dal 1° gennaio 2023 sono confermate a partire dal 1° gennaio 2024 ;
4. di applicare le aliquote come indicato nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUT A
Abitazione principale di lusso	0,60%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Beni merce	ZERO
Terreni agricoli	0,76%

**ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE**

Fabbricati gruppo "D"	0,91%
Altri immobili	0,91%

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione:

favorevoli 8 (gruppo di maggioranza);

Contrari 0;

astenuti 4 (Buttazzo, Colucci A., Filieri, Colucci P.).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vincenzo CARLA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Rosario Pallara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line in data 09/01/2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

Reg. n. 29

L'ADDETTO SEGRETERIA
Dott.ssa Barbara TORNESE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Li, 30/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Rosario Pallara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune
